

# CITTA' DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Provincia di Padova

# **REGOLAMENTO**

# DELL'ASILO NIDO COMUNALE

"PRIMI PASSI"

Approvato con Delibera consiliare nº48 del 09/11/2022



# INDICE

TITOLO I	ORIENTAMENTI GENERALI	pag. 3
TITOLO II	UTENTI, CRITERI DI AMMISSIONE, FREQUENZA	pag. 3
TITOLO III	NORME DI FUNZIONAMENTO	pag. 7
TITOLO IV	ORGANI DI PARTECIPAZIONE	pag. 8
TITOLO V	ADEMPIMENTI SANITARI	pag. 10
TITOLO VI	DISPOSIZIONI FINALI	pag. 12

# TITOLO I ORIENTAMENTI GENERALI

# Art. 1

# Oggetto

Il presente Regolamento stabilisce le norme gestionali e le modalità di accesso e di frequenza dell'Asilo Nido comunale "Primi Passi". sito a Piazzola sul Brenta in Via Dei Contarini 56.

# Art. 2

# Finalità del servizio

L'Asilo nido è un servizi educativo pubblico con finalità sociali rivolto alla prima infanzia, istituito con lo scopo di offrire alle famiglie un supporto nei processi di formazione, di socializzazione e apprendimento, in un contesto attento alla valorizzazione delle diversità individuali.

Valorizza la funzione sociale della maternità e della paternità, assicurando il sostegno ai genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli.

L'Asilo nido risponde ai bisogni educativi e sociali dei bambini attraverso una programmazione educativa che esclude ogni forma di selezione, rimuove i condizionamenti ambientali e socio-culturali per favorire il superamento delle condizioni di svantaggio e valorizza l'espressione delle diversità individuali.

L'Asilo nido offre inoltre ai bambini la possibilità di acquisire conoscenze e di sperimentare forme di socialità integrative rispetto a quelle avute in seno alla famiglia.

Nella sua funzione educativa completa l'opera della famiglia avvalendosi anche della collaborazione dei Servizio Socio-Sanitari ed Educativi esistenti sul territorio.

# TITOLO II

# UTENTI. CRITERI DI AMMISSIONE. FREQUENZA

# Art. 3

# Area di utenza

Il servizio Asilo Nido ha carattere comunale ed è destinato alle famiglie residenti nell'ambito del territorio comunale.

In caso di esaurimento delle richieste di famiglie residenti, a fronte di disponibilità di posti, possono venire accolti bambini non residenti.

# Art. 4

## Utenti

L'Asilo Nido accoglie bambini da 3 mesi fino a 3 anni di età.

Per i bambini che compiono gli anni dal 1° gennaio in poi, la frequenza può essere prolungata anche dopo il compimento del 3° anno di età, fino al completamento dell'anno educativo.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, anche in relazione alla presenza media dei bambini, di prevedere un numero di ammissioni superiore ai posti effettivamente attivati, in misura non superiore al 20%, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, della L. r. 23/04/1990, n. 32.

# Art. 5

#### Iscrizioni

Possono iscriversi all'asilo nido con preferenza, in ordine decrescente di importanza:

- 1) i bambini portatori di handicap e i bambini in situazioni di rischio e di svantaggio sociale residenti nel Comune di piazzola sul Brenta, su segnalazione dei Servizi Sociali dell'U.L.S.S..
  - 2) i bambini residenti nel territorio comunale, tempo normale;
  - 3) i bambini residenti nel territorio comunale, tempo parziale;
- 4) i figli di lavoratori operanti stabilmente entro il territorio del Comune di Piazzola sul Brenta, tempo normale;
- 5) figli di lavoratori operanti stabilmente entro il territorio del Comune di Piazzola sul Brenta, tempo parziale;
  - 6) non residenti tempo normale;
  - 7) non residenti tempo parziale.

Le domande di iscrizione pervenute entro il 30 aprile di ogni anno formeranno la graduatoria per gli inserimenti di settembre. Detta graduatoria verrà formulata entro il 31 maggio dell'anno di riferimento.

Qualora entro il 30 settembre vi fossero posti disponibili ed un numero di domande superiori a tale numero, verrà formulata una seconda graduatoria e gli inserimenti verranno effettuati dal mese di ottobre.

Esaurita tale graduatoria e in presenza di posti disponibili potranno essere accolte le domande pervenute successivamente al 30 settembre ed effettuati gli inserimenti procedendo in base all'ordine cronologico di arrivo delle richieste, tenuto conto delle esigenze educativo – didattiche della sezione di inserimento. Gli inserimenti potranno avvenire al massimo fino al mese di aprile.

La domanda può essere presentata anche nel caso in cui il bambino non sia ancora nato, purché sia corredata da certificato di gravidanza dalla quale risulti la data presunta del parto.

# Art. 6

# Graduatoria di ammissione

Le graduatorie di ammissione sono predisposte in base ai criteri del presente regolamento dall'Ufficio

competente del Comune di Piazzola sul Brenta e sono approvate con determinazione del Responsabile del Servizio. In caso di parità di punteggio verrà ammesso il bambino di minore età.

Per confermare l'accettazione del posto sarà necessario versare la quota di iscrizione (che sarà considerata quale acconto sulla quota di luglio).

# Art. 7

# Formazione della graduatoria

Entro il 30 aprile di ogni anno i genitori dei bambini frequentanti devono comunicare all'Ufficio Asilo nido del Settore competente del Comune di Piazzola sul Brenta la conferma o la disdetta dalla frequenza del servizio per l'anno successivo, versando contestualmente la quota di iscrizione, che verrà conquagliate nel mese di luglio

La graduatoria delle ammissioni, qualora il numero delle domande superi quelli dei posti disponibili, viene formulata sulla base dei seguenti criteri:

Punti 20	
Punti 15	
Punti 10	
Punti 8	
i minori di 14 anni o	
Punti 6	
D	
Punti da 5 a 15	
D (17	
Punti 7	
Punti 15	
Punti 10	
Punti 8	
Punti 6	
Punti 4	

In caso di mancata presentazione del modello ISEE si applicano punti 0.

## Art. 8

# Ritiri, dimissioni e sospensioni

I genitori che, per qualsiasi motivo, intendono ritirare il bambino dal Servizio, devono darne preventiva comunicazione scritta formulata formalmente almeno 15 giorni prima dalla data prevista per il ritiro.

In caso di mancata comunicazione preventiva sarà dovuta la retta per l'intero mese anche se frequentato parzialmente.

Il ritiro del bambino dopo il 30 aprile comporta il pagamento delle intere rette mensili fino alla chiusura estiva dell'attività del nido.

Possono essere previste le dimissioni d'ufficio, con comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- per mancato rispetto del presente Regolamento;
- per assenze superiori ai 60 giorni continuativi, salvo motivate eccezioni consentite dal Responsabiledel Servizio, sentito gli organi competenti;
  - per mancato pagamento della retta, nonostante n. 2 solleciti scritti da parte dell'ufficio preposto;
  - qualora la frequenza non inizi alla data assegnata senza giustificato motivo;
  - per ripetuti ed ingiustificati ritardi sia per la consegna che per il ritiro del bambino;

Il 30 aprile è considerato il termine massimo per il ritiro e l'inserimento dei bambini al nido.

## Art. 9

# Rette di frequenza

L'utilizzo del Servizio comporta il pagamento di contributo annuale, pagabile in rette mensili entro il giorno 15 di ogni mese, attraverso la quale gli utenti contribuiscono al costo del servizio in relazione alle proprie condizioni economiche, nel rispetto della normativa statale, regionale e dell'Ente.

Il Servizio è garantito per 11 mesi all'anno, di norma dal 01 settembre al 31 luglio.

La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo stabilisce annualmente:

- le tariffe mensili, differenziate per frequenza a tempo normale o parziale;
- l'articolazione tariffaria su fasce differenziate adottando un modello che garantisca la proporzionalitàfra l'ammontare della retta e le condizioni economiche del nucleo familiare (ISEE);
  - la riduzione nel caso di più fratelli frequentanti e nel caso di malattia;
  - gli aumenti per chi usufruisce del servizio di anticipo e posticipo.

Chi non intende richiedere riduzioni rispetto alla tariffa massima, non è tenuto a produrre alcuna documentazione.

Le famiglie che intendono richiedere una tariffa agevolata devono presentare l'attestazione ISEE entro il mese di inizio frequenza e la riduzione avrà validità per tutto l'anno educativo (da settembre a luglio dell'anno successivo). Nel caso sia presentata successivamente ai termini stabiliti, l'eventuale variazione della tariffa conseguente al calcolo avrà valore dal mese successivo a quello di presentazione.

Ai bambini residenti in altri Comuni viene sempre attribuita la retta massima in funzione alla fascia oraria di frequenza; tale disposizione dovrà essere applicata anche ai bambini che cambiano residenza durante la frequenza del Nido.

# Art. 10

# Conferma, ammissione ed inserimento

Le ammissioni sono comunicate ai genitori dal Servizio comunale competente.

Per confermare l'accettazione del posto deve essere versata la quota di iscrizione pari ad €.75,00, la

quale verrà considerata come acconto sulla quota del mese di luglio. Tale quota può essere annualmente rivista dalla Giunta Comunale in sede di revisione delle tariffe dei servizi. La predetta quota di iscrizione non sarà restituita nel caso di rinuncia alla frequenza del nido.

Per il mese di primo inserimento la retta da pagare è calcolata per quote giornaliere conteggiando i giorni di calendario a partire dal primo giorno di ingresso al nido comprensivo del pasto.

### Art. 11

# Controlli

Le informazioni fornite nella domanda di iscrizione sono soggette a controlli avvalendosi delle strutture competenti.

Sulle autocertificazioni e autodichiarazioni ricevute vengono effettuati dei controlli a campione secondo un sistema di selezione casuale. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la possibilità di controllare le situazioni che riterrà opportuno verificare.

Nel caso in cui i controlli evidenzino dichiarazioni non rispondenti alla realtà (come pure il rifiuto da parte dell'utente di presentare la documentazione probatoria richiesta) si procederà ai sensi della normativa vigente (D.P.R. N. 445/2000).

Nel caso di rifiuto da parte dell'utente di presentare la documentazione probatoria richiesta sarà applicata la retta massima annuale, con relativo recupero delle somme rispetto alla quota precedentemente assegnata.

Nel caso i cui controlli evidenzino dichiarazioni non veritiere si procederà ai sensi della normativa vigente (D.P.R. n. 445/2000), ovvero con denuncia alla competente autorità giudiziaria e all'applicazione della retta risultante dovuta in base al controllo, con relativo recupero delle somme rispetto alla quota precedentemente assegnata.

In entrambi i casi sopra descritti l'utente è automaticamente escluso dall'asilo nido con decorrenza dal successivo anno educativo.

# TITOLO III NORME DI FUNZIONAMENTO

# Art. 12

# Orari di apertura

L'Asilo nido è aperto nei gironi non festivi, dal lunedì al venerdì, con orario 08:00-16:00 e 08:00-13:00 per il part-time. E' previsto il servizio di orario prolungato nelle seguenti fasce orarie:

- in entrata 07:30-08:00 (anticipo)
- in uscita 16:00 18:00 (posticipo).

Il servizio di anticipo e posticipo potrà venire attivato con un numero minimo di richieste per l'attivazione. Le richieste di variazione di orario presentate nel corso dell'anno educativo verranno accolte solo se compatibili con l'organizzazione educativo-didattica.

L'orario giornaliero può essere modificato dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere consultivo del Comitato Asilo Nido.

A salvaguardia del percorso educativo dei bambini e della gestione delle attività, l'orario di uscita deveessere rigorosamente rispettato.

L'eventuale ripetuto ritardo da parte degli stessi genitori, dovrà essere rigorosamente comunicato dagli educatori al soggetto gestore e da questo al settore Sociale comunale.

Il ritiro dei bambini deve avvenire ad opera di chi esercita la potestà dei genitori, o di persona appositamente incaricata, con atto delega consegnato precedentemente al personale del nido.

Qualora i singoli bambini permangano dopo l'orario di fine frequenza individuale, l'educatrice in turno è tenuta a prolungare la permanenza in servizio, in attesa che la famiglia venga reperita. In tal caso la retta mensile verrà aumentata del 15%.

# Art. 13

#### Chiusura straordinaria

L'Amministrazione comunale può disporre la chiusura straordinaria dell'Asilo nido in caso di situazioni eccezionali. Durante la chiusura straordinaria possono venire effettuate pulizie generali, disinfezioni, adeguamento del materiale, manutenzioni varie, che in altro periodo non potrebbero essere fatte oppure di natura contingibile ed urgente.

# TITOLO IV ORGANI DI PARTECIPAZIONE

# Art. 14

# Composizione del Comitato Asilo Nido

E' istituito il Comitato Asilo Nido quale istituto di partecipazione al buon funzionamento del Nido.

- Il Comitato è composto da 5 componenti così individuati:
- a) Sindaco o Assessore delegato o Consigliere incaricato della materia;
- b) *n.* 2 *genitori* che usufruiscono del servizio, eletti dall'assemblea dei genitori, purché residenti nel Comune di Piazzola sul Brenta;
- c) n. 1 referente del personale dell'Asilo Nido, scelto ed eletto tra il personale educatore, con ruolo di rappresentanza (e di raccordo), indicato dal Collegio del personale educativo.
  - d) n. 1 membro designato dai consiglieri di minoranza del Consiglio comunale scelto tra gli stessi.

I rappresentanti dei genitori durano in carica due anni. I membri genitori decadono quando cessa la loro condizione di utenti del servizio, presentino le dimissioni oppure risultino assenti ingiustificati alle riunioni per tre volte consecutive. La sostituzione dei genitori avviene mediante surroga con il primo dei non eletti, diversamente mediante nuove elezioni.

Il referente educatore dura in carica due anni, rinnovabile.

Entro il mese di ottobre i genitori eleggono i propri rappresentanti nel Comitato Asilo Nido sulla base di un'unica lista. Entrambi i genitori possono votare 2 nominativi.	9

Le votazioni avverranno nell'arco di una giornata; non è ammesso voto di delega. Nel caso di parità di voti è eletto il più anziano di età. Ciascun membro è rieleggibile.

Le funzioni di Presidente del Comitato Asilo Nido saranno svolte da 1 dei 3 genitori eletti, nominato dagli stessi nella prima seduta utile.

Il Comitato Asilo Nido viene convocato dal Presidente; ogni seduta è valida quando siano presenti almeno due membri tra i rappresentanti dei genitori e il rappresentante del Collegio del personale educativo; le decisioni vengono prese a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute è redatto il verbale sommario ed è reso pubblico mediante affissione di copia nei locali dell'Asilo Nido in luogo accessibile al pubblico.

# Art. 15

# Attribuzioni del Comitato Asilo Nido

Il Comitato Asilo Nido esprime pareri e formula proposte non vincolanti, inerenti gli argomenti attinenti l'Asilo nido.

In particolare spetta al Comitato Asilo Nido:

- a) dare parere circa la programmazione dell'attività dell'Asilo nido;
- b) vigilare sull'applicazione del presente Regolamento e delle altre norme riguardanti l'organizzazionee la gestione dell'Asilo nido;
- c) avere informazione sulle graduatorie formulate dall'ufficio comunale competente, in conformità aicriteri stabiliti dal presente regolamento;
- d) esprimere pareri sugli orari, sui periodi di chiusura, sulle tariffe di frequenza e sugli interventi diristrutturazione e manutenzione.

# Art. 16

# Assemblea dei Genitori

L'Assemblea dei Genitori, è composta dai genitori di ciascun bambino che frequenta il nido, è costituita presso il Nido e prevede la partecipazione del personale operante presso il Nido stesso, dei membri del Comitato Asilo Nido, del Sindaco e dell'Assessore o Consigliere delegato della materia.

L'Assemblea dei Genitori è presieduta dal Presidente del Comitato Asilo Nido.

L'Assemblea è pubblica ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Comitato Asilo Nido mediante avviso affisso all'atrio dell'Asilo Nido e avviso inviato direttamente alle famiglie almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, con gli argomenti posti all'ordine del giorno. Essa è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo più una delle famiglie e di una rappresentanza del personale del Nido.

L'Assemblea è convocata anche su richiesta scritta di genitori di almeno un terzo dei minori ammessi all'Asilo nido, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Le riunioni dell'Assemblea avvengono in orari compatibili con le esigenze di lavoro dei genitori, in apposito locale dell'Asilo nido. In mancanza di detto locale vengono utilizzati ambienti messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Sono compiti dell'Assemblea:

- valutare l'andamento generale del Nido;
- discutere con il Comitato Asilo Nido gli indirizzi amministrativi, assistenziali, pedagogici e organizzativi, formulando proposte sui programmi di intervento.

## Art. 17

# Organizzazione dei servizi e delle attività

L'organizzazione e l'orario dell'attività pedagogica-educativa-didattica e dei servizi inerenti alla refezione, custodia e pulizia dei locali, funzioneranno secondo tempi e modalità fissate dal Settore Comunale competente, in occasione della formulazione dei capitolati tecnici d'Appalto e in accordo con il soggetto gestore, secondo le esigenze di funzionamento del nido stesso.

# Art. 18

## Refezione

I menù e le relative tabelle dietetiche sono predisposte dal soggetto gestore e approvate dal competente Settore dell'Ulss. Vengono regolarmente affisse al nido e comunicate al Settore Comunale competente, ai genitori e al Comitato Asilo Nido.

Diete particolari potranno essere somministrate su richiesta dei medici curanti dei singoli bambini, per esigenze cliniche comprovate e documentate dai competenti organi dell'Azienda Ulss.

Saranno garantiti alimenti sostitutivi rispetto al menù predisposto a favore di bimbi di diversa cultura e/o fede religiosa su richiesta della famiglia.

# TITOLO V ADEMPIMENTI SANITARI

# Art. 19

## Norme sanitarie

Con riguardo all'assistenza sanitaria, l'asilo nido si avvale dei servizi del Servizio Sanitario Nazionalee dei relativi presidi dell'Ulss territorialmente competente. In particolare:

- approvano le tabelle dietetiche dei menù;
- vigilano sul rispetto delle norme igieniche all'interno del Nido;
- danno disposizioni sulle modalità di dimissione e riammissione dei bambini per malattia;
- collaborano all'inserimento dei bambini diversamente abili o con disagio psicofisico o sociale.

Le norme igienico — sanitarie sono rese note agli utenti durante l'inserimento dei bambini e sonoregolate dalle Leggi di settore e da eventuali circolari del Servizio Materno – Infantile dell'ULSS.

Il Personale dell'Asilo nido è tenuto a sottoporsi a controlli sanitari nei tempi e nei modi previsti dallaLegge. La stessa disposizione vale per i bambini.

I controlli vengono effettuati dal Servizio Sanitario dell'Ulss. che può svolgere accertamenti anche nel corso dell'anno sulla base delle necessità di salvaguardia della salute pubblica.

Il personale dell'Asilo nido non è autorizzato alla somministrazione di medicinali salvo i farmaci "salvavita"; in tal caso è necessario che la richiesta della famiglia sia corredata da certificato medico e da precise indicazioni di somministrazione, e che siano sollevato sia il personale che l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.

## Art. 20

# Certificazioni

Per l'inserimento del bambino in collettività non è richiesto certificato medico attestante le buone condizioni generali.

In caso di particolari condizioni di salute del bambino i genitori devono produrre al Settore Socioscolastico la relativa documentazione attestante la patologia, allo scopo di prevedere i necessari interventi o particolari attenzioni da parte degli operatori scolastici.

# Art. 21

# Vaccinazioni

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari, all'atto dell'accettazione del posto dovranno presentare le dichiarazione o i documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali, secondo le modalità indicate dalla L. 119/2017.

## Art. 22

# Interventi d'urgenza

I genitori non devono accompagnare il figlio all'Asilo nido quando presenta sintomi di malattia acuta in atto: febbre, vomito, diarrea, manifestazioni cutanee, parassitosi.

Qualora insorgano sintomi di malattia acuta o si verifichi un trauma durante l'attività scolastica, la Coordinatrice o suo delegato avvisa tempestivamente il genitore o l'adulto delegato affinché provveda al rientro in famiglia o al trasporto del bambino presso una struttura sanitaria.

In caso di aggravamento delle condizioni del bambino prima dell'arrivo del genitore o in caso di sua irreperibilità viene attivato il Servizio di Emergenza 118.

La Coordinatrice o suo delegato, qualora lo ritenga necessario in base alla sintomatologia del bambino, può disporne l'allontanamento (art. 40 DPR 1518/1967) chiedendo l'intervento del genitore o dell'adulto delegato.

# TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

# Art. 23

# Norme di rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materiadi asili nido.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono espressamente abrogate le norme precedenti e non compatibili con esso.